



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



Il Governo tenta di manipolare la rappresentatività sindacale della Polizia di Stato

Con un atto di inaudita gravità, adottato in stridente violazione delle disposizioni in materia di calcolo della rappresentatività delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, espressamente attribuito dalla legge ad accordi paritetici tra l'Amministrazione e le sigle maggiormente rappresentative, Il Governo ha introdotto nel Decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, il c.d. Milleproroghe, una disposizione – l'art. 3 - che altera, o per meglio dire stravolge, i criteri stabiliti in sede di accordo negoziale secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo 195/1995, fondamentale testo normativo che presidia la materia in questione.

Viene in concreto forzata la portata delle intese sottoscritte da tutte le sigle interessate in sede di stipula degli accordi contrattuali, recepiti con il D.P.R. 53 del 2025, con l'illegittima estensione della disciplina transitoria che doveva consentire l'adeguamento ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa a definizione di un contenzioso azionato da esponenti di sindacati minori.

Nei fatti il risultato di questa ingerenza in un ambito estraneo alla competenza del decisore politico - che stupisce non sia stata rilevata dagli organi tecnici deputati alla verifica dei presupposti di legittimità avvantaggerà alcune federazioni sindacali che potranno avvalersi del conteggio di deleghe, invero non poche, che non sono state rilasciate secondo i rigorosi presupposti indicati dalla normativa, con la conseguente distorsione dei dati presi a riferimento per l'assegnazione di risorse e per

SOMMARIO

- Il Governo tenta di manipolare la rappresentatività sindacale della Polizia di Stato
- Aumento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare
- Taglio IRPEF in Manovra 2026 – effetti e simulazioni
- Procedure di mobilità del personale del ruolo di base. Violazione dei protocolli sull'informazione preventiva. Richiesta di chiarimenti immediati
- Fesi 2024 – Definizione dell'intesa relativa alla attribuzione dell'indennità info-investigativa. Mancata convocazione del tavolo negoziale – Intimazione
- Legge finanziaria 2026 e misure d'interesse per il Comparto sicurezza



il raggiungimento, sia a livello centrale che periferico, delle maggioranze richieste per gli atti di natura paritetica.

Non pare irrilevante la constatazione che il denunciato irruente intervento a gamba tesa del Governo finirà con il modificare l'assetto della rappresentatività a beneficio di organizzazioni sindacali che vantano una pelosa vicinanza con alcuni partiti che sostengono la maggioranza parlamentare. Un'ipotesi che pare trovare conforto anche nella presa d'atto dell'inconsueto ritardo nella pubblicazione della rappresentatività che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indebitamente procrastinato ben oltre i previsti termini. Un differimento la cui opacità autorizza a supporre come a monte di quanto siamo oggi a denunciare vi sia un non innocente coinvolgimento dell'apparato amministrativo, che non poteva non essere a conoscenza di quello che, da qualunque parte lo si osservi, appare come un accomodamento di interessi imposto a dispetto di un più che intelligibile quadro normativo.

Quale che sia la ragione sottesa a questa spregevole aggressione alle libertà sindacali, e prima ancora alla certezza del diritto, nel caso in cui l'aberrante sviamento dai canoni di legittimità da noi lamentata trovasse conferma nella legge di conversione impugneremo senza indugio ogni atto amministrativo adottato in applicazione di questa arbitraria invasione di campo.

Ci appelliamo quindi alla resipiscenza delle forze politiche che sostengono il Governo affinché si convincano dell'opportunità di stralciare questa norma nel corso dei lavori parlamentari, nel corso dei quali auspiciamo che le opposizioni si impegnino a sviluppare un severo contraddittorio, rendendoci sin da ora disponibili ad illustrare nel dettaglio le ragioni della nostra rivendicazione.

Resta l'amarezza per un'ambigua operazione posta in essere svilendo il ruolo delle parti sociali portando a reviviscenza inquietanti metodi di controllo delle rappresentanze dei lavoratori tipici di periodi prerepubblicani, complicando ulteriormente un'interlocuzione con l'esecutivo già resa estremamente precaria dalla mancata soddisfazione delle legittime aspettative maturate dai lavoratori delle forze di polizia, invero alimentate da sbilanciate dichiarazioni dei titolari dei ministeri di riferimento che non hanno trovato corrispondenza nella legge di bilancio.

Aumento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare



Nella legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n.199), all'art.1 commi 922-924, è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio l'aumento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare che ora è fissato nella seguente misura:

- lett. A) e A) bis: 1.000 euro mensili;
- lett. B1), C), D), E1): 500 euro mensili.

È stata inoltre eliminata tutta la farraginosa procedura precedente, che prevedeva ogni anno l'emanazione di un decreto interministeriale di attuazione, con la determinazione del numero di assegni da liquidare.

L'assegno è quindi ora garantito per tutti gli aventi diritto; per gli invalidi che nel 2025 hanno fruito dell'assegno il pagamento continuerà ad avvenire d'ufficio. Per chi non ne abbia fruito in precedenza, l'assegno è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



Taglio IRPEF in Manovra 2026 – effetti e simulazioni



Con la legge di Bilancio 2026 in discussione in parlamento, arriva un nuovo intervento sull'Irpef che punta ad alleggerire la pressione fiscale sulla fascia centrale dei redditi. L'aliquota IRPEF per coloro che guadagnano fra 28mila e 50mila euro e sono quindi nel secondo scaglione, scende dal 35 al 33%. C'è però un meccanismo di correzione che sterilizza l'impatto positivo per i redditi superiori a 200 mila euro, attraverso una nuova franchigia di 440 euro che si applica alle detrazioni al 19% escluse quelle sanitarie, a quelle al 26% per erogazione a partiti politici e al 90% per eventi calamitosi.

| IRPEF 2025 - Fascia di reddito annuale | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Da | A | aliquota | scaglione | imposta | IMPOSTA |
| € - | € 28.000,00 | € 0,23 | € 28.000,00 | € 6.440,00 | € 6.440,00 |
| € 28.000,00 | € 50.000,00 | € 0,35 | € 22.000,00 | € 7.700,00 | € 14.140,00 |
| € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 0,43 | € 150.000,00 | € 64.500,00 | € 78.640,00 |

| IRPEF 2025 - Fascia di reddito Mensile | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|------------|------------|
| da | a | aliquota | scaglione | imposta | IMPOSTA |
| € - | € 2.333,33 | € 0,23 | € 2.333,33 | € 536,67 | € 536,67 |
| € 2.333,33 | € 4.166,67 | € 0,35 | € 1.833,34 | € 641,67 | € 1.178,33 |
| € 4.166,67 | € 16.666,67 | € 0,43 | € 12.500,00 | € 5.375,00 | € 6.553,33 |

L'articolo 2 della manovra modifica, infatti, l'*articolo 11 del Tuir*, riducendo dal 35% al 33% l'aliquota applicata al secondo scaglione, cioè alla parte di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro.

Quindi, la nuova struttura dell'Irpef sarà sempre a tre scaglioni, ma con un'aliquota differente nel secondo: il 23% fino a 28.000 euro, il 33% da 28.000 a 50.000 euro e il 43% oltre questa soglia.

| IRPEF 2026 - Fascia di reddito Annuale | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Da | A | aliquota | scaglione | imposta | IMPOSTA |
| € - | € 28.000,00 | € 0,23 | € 28.000,00 | € 6.440,00 | € 6.440,00 |
| € 28.000,00 | € 50.000,00 | € 0,33 | € 22.000,00 | € 7.260,00 | € 13.700,00 |
| € 50.000,00 | € 200.000,00 | € 0,43 | € 150.000,00 | € 64.500,00 | € 78.200,00 |

| IRPEF 2026 - Fascia di reddito Mensile | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|------------|------------|
| da | a | aliquota | scaglione | imposta | IMPOSTA |
| € - | € 2.333,33 | € 0,23 | € 2.333,33 | € 536,67 | € 536,67 |
| € 2.333,33 | € 4.166,67 | € 0,33 | € 1.833,34 | € 605,00 | € 1.141,67 |
| € 4.166,67 | € 16.666,67 | € 0,43 | € 12.500,00 | € 5.375,00 | € 6.516,67 |



In sostanza, nulla cambia per chi ha redditi bassi, mentre per chi si colloca nella fascia intermedia scatta uno "sconto" di 2 punti, che si traduce in un risparmio proporzionale alla parte di reddito compresa in quello scaglione. Su un reddito lordo di 30.000 euro, ad esempio, il vantaggio fiscale è di circa 40 euro l'anno, corrispondenti al 2% sui 2.000 euro che eccedono la soglia dei 28.000. Con 35.000 euro il risparmio sale a 140 euro, con 40.000 a 240, con 45.000 a 340, fino a un massimo di 440 euro per chi guadagna 50.000 euro o più.

Per maggiore chiarezza su quanto spetta, ecco quindi una tabella che riassume gli importi derivanti dal taglio dell'Irpef:

| Reddito annuo lordo | Reddito Mensile lordo 13 [^] mensilità | Importo tassato con l'aliquota del secondo scaglione | Risparmio annuo con aliquota del 33% | Risparmio Mensile con aliquota del 33% |
|---------------------|--|--|---|---|
| € 28.000,00 | € 2.153,85 | € - | € - | € - |
| € 29.000,00 | € 2.230,77 | € 1.000,00 | € 20,00 | € 1,67 |
| € 30.000,00 | € 2.307,69 | € 2.000,00 | € 40,00 | € 3,33 |
| € 31.000,00 | € 2.384,62 | € 3.000,00 | € 60,00 | € 5,00 |
| € 32.000,00 | € 2.461,54 | € 4.000,00 | € 80,00 | € 6,67 |
| € 33.000,00 | € 2.538,46 | € 5.000,00 | € 100,00 | € 8,33 |
| € 34.000,00 | € 2.615,38 | € 6.000,00 | € 120,00 | € 10,00 |
| € 35.000,00 | € 2.692,31 | € 7.000,00 | € 140,00 | € 11,67 |
| € 36.000,00 | € 2.769,23 | € 8.000,00 | € 160,00 | € 13,33 |
| € 37.000,00 | € 2.846,15 | € 9.000,00 | € 180,00 | € 15,00 |
| € 38.000,00 | € 2.923,08 | € 10.000,00 | € 200,00 | € 16,67 |
| € 39.000,00 | € 3.000,00 | € 11.000,00 | € 220,00 | € 18,33 |
| € 40.000,00 | € 3.076,92 | € 12.000,00 | € 240,00 | € 20,00 |
| € 41.000,00 | € 3.153,85 | € 13.000,00 | € 260,00 | € 21,67 |
| € 42.000,00 | € 3.230,77 | € 14.000,00 | € 280,00 | € 23,33 |
| € 43.000,00 | € 3.307,69 | € 15.000,00 | € 300,00 | € 25,00 |
| € 44.000,00 | € 3.384,62 | € 16.000,00 | € 320,00 | € 26,67 |
| € 45.000,00 | € 3.461,54 | € 17.000,00 | € 340,00 | € 28,33 |
| € 46.000,00 | € 3.538,46 | € 18.000,00 | € 360,00 | € 30,00 |
| € 47.000,00 | € 3.615,38 | € 19.000,00 | € 380,00 | € 31,67 |
| € 48.000,00 | € 3.692,31 | € 20.000,00 | € 400,00 | € 33,33 |
| € 49.000,00 | € 3.769,23 | € 21.000,00 | € 420,00 | € 35,00 |
| € 50.000,00 | € 3.846,15 | € 22.000,00 | € 440,00 | € 36,67 |
| € 200.000,00 | € 3.846,15 | € 22.000,00 | € 440,00 | € - |

(*) La misura si accompagna però a un meccanismo di correzione per i redditi più alti: per chi supera i 200.000 euro l'anno, la legge prevede una riduzione delle detrazioni fiscali di 440 euro, in modo da neutralizzare il vantaggio prodotto dal taglio dell'aliquota.



Procedure di mobilità del personale del ruolo di base. Violazione dei protocolli sull'informazione preventiva. Richiesta di chiarimenti immediati



Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 30 dicembre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

"Abbiamo preso atto con non poca sorpresa del contenuto della comunicazione, pervenuta nella tarda serata di ieri, relativa alla procedura espressamente descritta come "dedicata esclusivamente al personale del ruolo ordinario degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che hanno in atto sul Portale mobilità un'istanza di trasferimento presso Reparti mobili della stessa sede ovvero di province diverse".

Una esclusività che, sia consentito segnalarlo, viene nei fatti smentita immediatamente dopo con la prevista estensione della facoltà di revoca anche a chi ha domande per uffici diversi dai Reparti Mobili.

Ma non è di questa, comunque rumorosa, contraddizione che ci interessa discutere. Quanto semmai dell'evidente imbarazzo che trasuda dall'improvviso rammendo con il quale si cerca di porre riparo ad un clamoroso strappo nel protocollo delle relazioni sindacali e, prima ancora, della credibilità dell'Amministrazione.

Trova infatti ora conferma l'indiscrezione secondo la quale il Dipartimento della P.S. ha unilateralmente deciso di rinforzare i Reparti Mobili esclusivamente con gli Agenti in Prova di prossima assegnazione. O, quantomeno, non si vede quale altra lettura alternativa potrebbe spiegare una simile anomalia.

Una scelta che, oltre a non risultare affatto convincente, si pone in insanabile contrasto con i criteri sulla mobilità definiti in precedenza nel corso di risalenti intese raggiunte ai tavoli negoziali, dalle quali non si poteva dunque in alcun modo prescindere.

Nel rimarcare la gravità della denunciata violazione, c'è da chiedersi a questo punto che significato può avere la partecipazione alla riunione del prossimo 13 gennaio 2026, convocata per discutere, tra l'altro, dell'intendimento dell'Amministrazione di assegnare ai Reparti Mobili Agenti in Prova del 231° Corso.

Ciò che in buona sostanza emerge è il tentativo, non esattamente commendevole, di mettere le organizzazioni sindacali di fronte al fatto compiuto, aggirando i precisi vincoli stabiliti dalla disciplina ordinamentale. Una prevaricazione che si risolve nell'erosione delle prerogative riconosciute alle rappresentanze dei lavoratori e che finisce con il ledere gli interessi di un considerevole numero di operatori che vedono frustrato l'affidamento riposto su regole di cui l'Amministrazione, in luogo di farsi garante, vorrebbe derogare a proprio piacimento.

Ribadito allora che il metodo è da qualificare come irricevibile, ciò che proprio non si riesce a comprendere è quale sia, nel merito, lo scopo perseguito. Invero, se l'obiettivo era quello di abbassare l'età media dei dipendenti in forza ai Reparti Mobili, non si vede perché non si sia utilizzato il consolidato criterio già oggi applicato per intervenire su Questure e Uffici la cui piramide anagrafica risulta essere fortemente sbilanciata. Non consta, a tacer d'altro, che sia stata compiuta una valutazione statistica orientata a stabilire, per l'appunto, se vi fossero Reparti Mobili con sofferenze di questo genere, tali da richiedere dirompenti interventi in deroga per ringiovanire le fila degli amministrati. Fermo restando che in ogni caso era doveroso intavolare il confronto con le organizzazioni sindacali.

In definitiva la vicenda che ci occupa disvela una preoccupante propensione dell'Amministrazione ad ignorare i precisi vincoli imposti dalle regole ordinamentali, provocando irrituali ed inopportuni focolai di tensione.

Dati i presupposti ci vediamo costretti ad intimare l'immediata rimeditazione delle denunciate violazioni e ci riserviamo di adottare ogni utile iniziativa per assicurare il quanto più tempestivo ripristino della regolarità delle procedure di mobilità."



Fesi 2024 – Definizione dell'intesa relativa alla attribuzione dell'indennità info – investigativa. Mancata convocazione del tavolo negoziale – Intimazione



Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 5 gennaio 2026, dalla Segreteria Nazionale:

"Come noto, l'intesa raggiunta per il FESI dell'anno 2024 prevedeva la sottoscrizione di un primo accordo relativo alle consuete voci, con rinvio ad un secondo momento di contrattazione per definire il perimetro applicativo dell'inedita indennità c.d. info investigativa, che non era stato possibile inserire nel primo livello di contrattazione stante la resistenza opposta da altre forze di polizia. Differimento reso invero necessario in quanto presupposto dell'appostamento delle risorse necessarie ad

alimentare questo nuovo istituto era il perfezionamento degli effetti del DPR 53 del 2025, ossia del nuovo contratto di lavoro, che all'art. 5, per l'appunto, ha destinato al FESI per le esigenze della specifica indennità in menzione ulteriori euro 7.648.369 per l'anno 2024, euro 7.861.749 per l'anno 2025 ed euro 9.437.955 per l'anno 2026. L'assetto di interessi testé ricordato era stato concordato, tra l'altro, anche nell'incontro che si era tenuto all'inizio del mese di aprile tra una delegazione dell'Amministrazione ed i rappresentanti delle OO. SS. Orbene, nonostante gli incombenti procedurali siano da tempo, almeno dal mese di giugno, stati messi a punto, e le corrispondenti somme siano da allora disponibili, non è più stata convocata alcuna riunione per la sottoscrizione dell'appendice in menzione. Non solo.

È il caso di ricordare come, nelle intercorse more, e segnatamente lo scorso 11 luglio, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Ufficio VI – TEP ha sorprendentemente avviato "la ricognizione utile alla quantificazione ed alla liquidazione di una nuova fattispecie di indennità (indennità per attività info investigativa) da corrispondere a titolo di FESI 2024". Una estemporanea iniziativa da noi formalmente stigmatizzata con nota del 21 luglio 2025. Detto che, giusto per inquadrare l'ambito delle responsabilità, il TEP non può aver agito se non dietro stimoli provenienti dal vertice del Dipartimento, questo azzardo era stato da noi criticato non solo per l'irricevibile metodo utilizzato, ma anche e soprattutto per l'arbitraria unilaterale. L'individuazione dei beneficiari dell'indennità che escludeva incomprensibilmente uffici a chiara vocazione info investigativa. Constatato che, nonostante siano trascorsi quasi sei mesi da quando abbiamo avviato la vertenza che ci vede oggi nuovamente occupati, sollecitando tra l'altro l'urgente convocazione delle parti al tavolo negoziale per proseguire il confronto e concludere l'accordo aggiuntivo, ancora non si coglie all'orizzonte alcun segnale di interesse da parte della controparte pubblica, non vorremmo che l'apparente coltre di inerzia sotto la quale si è arroccata l'Amministrazione nasconde propositi inconfessabili. Uno dei quali potrebbe ad esempio essere l'impiego alternativo di quei fondi stornandoli verso altre voci del FESI, così assecondando interessi appalesati da altre organizzazioni sindacali. Che i nostri timori siano più che giustificati lo dimostra, a tacer d'altro, quanto di recente avvenuto con l'emanazione del DL che ha modificato a posteriori i criteri di calcolo della rappresentatività dell'anno 2024, andando incontro alle richieste di taluni e penalizzando pesantemente le organizzazioni sindacali non federate. Crediamo dunque che l'inconcepibile stallo imposto dall'Amministrazione, la cui opaca condotta sta provocando rilevanti disagi ai circa 20 mila potenziali destinatari dell'indennità in narrativa, non possa essere ulteriormente tollerato.

Intimiamo per l'effetto la quanto più solerte attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'intesa sull'appendice dell'indennità info investigativa, riservandoci, in assenza di un solerte riscontro, di adire le competenti istanze, considerato tra l'altro che l'ostruzionismo qui avversato sottrae indebitamente al personale, utilità patrimoniali – parliamo di cifre prossime ai 500 euro annui pro capite! - di significativa rilevanza.

Restiamo pertanto in attesa di conoscere la data della convocazione, che auspiciamo sia comunicata con ogni consentita urgenza, e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti."



Legge finanziaria 2026 e misure d'interesse per il Comparto sicurezza



Termini di erogazione del Trattamento di fine servizio

L'articolo 1 comma 198 della Legge di Bilancio per il 2026 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la liquidazione delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici sarà anticipata di tre mesi. Il che significa che il termine per il pagamento si riduce da 12 a 9 mesi nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (anche per collocamento a riposo d'ufficio).

Come si legge nella Relazione tecnica allegata al Ddl

di bilancio, la disposizione intende dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 130 del 2023, ha rilevato che la ridefinizione delle norme relative al termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione (con limitato riferimento ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio), nonché al riconoscimento secondo modalità rateali dei medesimi trattamenti che superino un determinato importo, deve essere operata dal legislatore, mediante scelte discrezionali di rimodulazione che tengano conto del differimento generale del termine di liquidazione.

In altre parole, la Corte Costituzionale invitava il legislatore a intervenire sulla disciplina del TFS/TFR dei dipendenti pubblici per rimuovere una disparità considerata in contrasto con il principio della giusta retribuzione che "si sostanzia non solamente nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione", aggiungendo poi che il legislatore avrebbe dovuto formulare "una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri".

Tuttavia, la norma esclude il beneficio della detassazione dell'1,5% per i trattamenti liquidati dopo almeno 12 mesi dalla cessazione del servizio entro il limite di 50mila euro. In altri termini, l'anticipo di tre mesi introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 presentato come intervento volto a migliorare i tempi di pagamento del TFS/TFR — risulta interamente finanziato attraverso la sottrazione del beneficio fiscale previsto nel 2019 (circa 750 euro per il lavoratore).

Previdenza dedicata

L'articolo 1 comma 182 della legge di bilancio 2026 incrementa, fino al 2030, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1 comma 96, lettera a) e articolo 1 comma 95, Legge 30 dicembre 2021 nr. 124.

Detto fondo è destinato a finanziare l'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del Comparto sicurezza e difesa, attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

- compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio;
- integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.



Genitorialità

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 219) potenzia la genitorialità con le seguenti novità:

Congedo Parentale

- Elevazione da 12 a 14 anni del limite di età del figlio in relazione al diritto del genitore di astenersi dal lavoro a titolo di congedo parentale;
- elevazione da 12 a 14 anni del limite di età del figlio in relazione al diritto al prolungamento del congedo parentale previsto dall'articolo 33 del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151 a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre del minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Malattia del Figlio

Raddoppio giorni: I giorni di permesso per malattia del figlio passano da 5 a 10 giorni lavorativi annui, per ciascun genitore, per figli tra 3 e 14 anni.

Misure Economiche e Sociali

Bonus Madri: Aumenta a 60€ mensili (da 40€) il bonus per le madri lavoratrici con due figli e reddito annuo sotto i 40.000€.

Fondo Abitativo: Previsti 20 milioni di euro annui dal 2026 per il sostegno abitativo dei genitori separati/divorziati non assegnatari della casa familiare, per figli fino a 21 anni.

Decontribuzione Madri Lavoratrici: Continua la decontribuzione per le lavoratrici madri, nel limite di 3000 € annui, introdotta dalla Manovra 2025.

Bonus scuole private

La legge di Bilancio 2026 all'articolo 1 comma 519 prevede un sostegno economico per le famiglie che scelgono di iscrivere i propri figli alle scuole private, sotto forma di un voucher destinato esclusivamente alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro e con nel nucleo studenti iscritti a scuole paritarie secondarie di primo grado (scuole medie) e al primo biennio delle scuole paritarie secondarie di secondo grado (primi due anni delle superiori). Restano - quindi - esclusi sia la scuola primaria sia il triennio finale delle scuole superiori.

L'ammontare massimo dell'agevolazione per famiglie con figli minori è stato fissato in 1.500 euro per studente, ma non sarà uguale per tutti. Infatti, l'effettiva misura del contributo sarà calcolata secondo scaglioni inversamente proporzionali all'ISEE e terrà conto delle risorse già eventualmente riconosciute dalle Regioni per lo stesso fine.

Inoltre, il bonus scuole paritarie non potrà superare il tetto di spesa complessivo di 20 milioni di euro per il prossimo anno. In termini pratici, più basso è l'ISEE del nucleo familiare, maggiore sarà il contributo, nei limiti delle risorse disponibili. Resta fermo il tetto massimo dei 1.500 euro per alunno. L'erogazione del contributo è subordinata all'emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che renderà effettivamente operativa la misura, fissando i criteri di riparto del contributo, le modalità di presentazione delle domande e gli importi effettivamente riconosciuti alle famiglie.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle
problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT